



REGOLAMENTO DI ACCESSO E FUNZIONAMENTO DEI RICOVERI TEMPORANEI

PREMESSA

Il presente regolamento definisce criteri e modalità di accesso ai ricoveri temporanei al fine di uniformare l'intervento, non creare disparità e garantire trasparenza ed equità di trattamento a tutti i cittadini aventi diritto.

ART. 1 – DEFINIZIONE

I ricoveri temporanei hanno l'obiettivo di sostenere il nucleo familiare sostituendolo per periodi definiti e programmati nei compiti di assistenza, al fine di consentire un sollievo ai familiari in previsione di un successivo rientro dell'anziano al proprio domicilio.

I ricoveri temporanei sono ipotizzati per la seguente casistica:

- necessità della famiglia di avere un periodo di sollievo dal gravoso carico assistenziale;
- imprevisto impedimento del caregiver e dei componenti la famiglia (malattia, ricovero, problematiche lavorative, nascita figli, ecc.);
- cambiamenti nella situazione socio-sanitaria dell'anziano tali da richiedere uno specifico intervento assistenziale e sanitario, anche a seguito di ricovero ospedaliero, che non può essere soddisfatto inizialmente dalla famiglia e comunque non gestibile a domicilio;
- assenza di rete familiare o impossibilità di attivare interventi domiciliari rispondenti alle necessità assistenziali dell'anziano.

ART. 2 – DESTINATARI

L'accesso ai ricoveri temporanei deve rispettare i seguenti requisiti:

ETA': di regola sono ammesse le domande di soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti ultra sessantacinquenni. In via eccezionale possono essere ricoverate anche persone più giovani a condizione che siano affette da patologie non assistibili a domicilio e che non esistano sul territorio dell'ATS altre soluzioni assistenziali rispondenti ai loro bisogni. Per questi casi la struttura valuterà la compatibilità tra i problemi del richiedente e l'offerta assistenziale della RSA.

RESIDENZA: l'accesso è prioritariamente riservato a soggetti residenti nel Comune di Nembro, successivamente a soggetti residenti nel distretto Val Seriana e quindi a cittadini residenti fuori distretto.



ART. 3 - MODALITA' DI ACCESSO

Al ricovero temporaneo si accede mediante compilazione del modulo allegato al presente regolamento (allegato 1), da consegnare all'Ufficio Segreteria della Fondazione.

L'inserimento nella RSA è sempre volontario; qualora l'utente non sia completamente consapevole, deve essere assicurato il rispetto dei diritti della persona da ricoverare.

L'accettazione della domanda è subordinata alla verifica da parte della Direzione Sanitaria della Casa di Riposo della compatibilità delle condizioni fisico-psichiche del richiedente con l'offerta della struttura.

Nel caso in cui le domande superino la disponibilità dei posti, verrà stilata una lista d'attesa in base alla data di presentazione della domanda di ricovero, sempre dando precedenza ai cittadini nembresi e di seguito ai residenti nel distretto ed infine ai residenti fuori distretto. Eccezionalmente un'equipe costituita dal Presidente, dal Direttore Generale e dal Direttore Sanitario valuterà situazioni di particolare gravità.

Sarà inoltre a discrezione della Casa di Riposo valutare se procedere ad un ingresso di utente maschio o femmina, in relazione alla distribuzione interna delle camere (tutte camere singole).

Qualora la persona contattata rifiuti l'ingresso in RSA, verrà cancellata dalla lista d'attesa e dovrà ripresentare la domanda.

ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO

La caratteristica principale del servizio è la temporaneità del ricovero, ovvero la precisa definizione di una data di accoglimento e di una data di dimissione.

La durata del ricovero temporaneo è stabilita da un minimo di 15 gg. fino ad un massimo di 30 gg., prorogabili fino ad una max di 30 gg. in caso di presenza di particolari esigenze sanitarie e/o socio-assistenziali e della disponibilità di posti.

Ricoveri più lunghi saranno possibili solo nel caso in cui ci fosse la disponibilità di posti letto.

L'accoglimento temporaneo non dà titolo preferenziale all'inserimento definitivo.

ART. 5 – RETTA

L'importo della retta viene stabilito, di norma annualmente, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

All'atto della conferma della data di ricovero da parte dell'Ufficio Segreteria e della sottoscrizione del contratto d'ingresso, dovrà essere versato tramite bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile un acconto pari a gg. 7 di retta.

Il saldo relativo all'intero periodo di ricovero dovrà essere pagato 10 gg. prima della data d'ingresso.

In caso di mancato pagamento il richiedente decade dal diritto di essere accolto e la Fondazione procederà all'accoglimento di altra persona.

Nel caso in cui, nel periodo intercorrente tra il versamento del dovuto e la data prestabilita di ingresso, il richiedente non possa o non voglia più fruire del soggiorno temporaneo, sul



versamento effettuato verrà trattenuto l'importo pari a n. 7 giorni di retta. La trattenuta non verrà effettuata in caso di decesso del ricoverando e la cifra anticipata verrà interamente restituita.

Nell'ipotesi in cui per qualsiasi motivo (escluso il caso di decesso) l'anziano non fruisca dell'intero periodo di ricovero richiesto e rinunci formalmente al posto, verrà trattenuto l'importo pari a gg. 7 di retta.

In caso di proroga, il versamento dell'intero corrispettivo relativo al periodo di proroga andrà effettuato prima della scadenza del primo periodo di ricovero.

Nel caso in cui il pagamento della retta venga assunto interamente da un Ente Pubblico, non si applicano le disposizioni relative al pagamento anticipato.

Il giorno di ingresso e di dimissione dell'ospite sono conteggiate come giornate di degenza.

In caso di ricovero ospedaliero, la retta verrà ridotta del 50% a partire dal primo giorno di assenza.

ART. 6 - SERVIZI OFFERTI

L'anziano ospitato in ricovero temporaneo rimane a carico del Servizio Sanitario Nazionale; pertanto mantiene il suo medico di base e medicinali, presidi medici ed ausili sono a carico del SSN.

Con esclusione di quanto sopra, sono garantiti allo stesso tutti i servizi (infermieristico, fisioterapico, assistenziale, alberghiero, ecc.) offerti ai ricoverati in RSA a tempo indeterminato ed elencati nella vigente Carta dei Servizi.

Il servizio di trasporto in ospedale mediante autoambulanza è sempre a carico dell'ospite.

ART. 7 - DIMISSIONI DELL'OSPITE

Le dimissioni dell'ospite avvengono ordinariamente alla scadenza del periodo stabilito.

La Direzione potrà dimettere anticipatamente l'ospite, con preavviso formale di due giorni, qualora il comportamento dello stesso si dimostri assolutamente incompatibile con le abitudini della struttura e sia tale da arrecare grave disturbo e/o pericolo agli altri ospiti.

Il soggetto che ha sottoscritto la domanda di ammissione diviene garante nei confronti della Casa di Riposo in ordine a tutti gli adempimenti connessi all'accoglimento e alla dimissione dell'anziano.

Nembro, 23 aprile 2012

IL PRESIDENTE
Pezzotta Giuseppe